

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

L. 24 giugno 1923, n. 1395 ¹

(G.U. 17.07.1923, N. 167)

TUTELA DEL TITOLO E DELL' ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

ART. 1

Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

ART. 2

Sono istituiti l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti di ogni provincia, e ciascun Ordine ha il proprio albo degli iscritti. Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale é fatta l'iscrizione.

ART. 3

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 ² della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (art. 7, reg. prof.).

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione ai sensi del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

ART. 4

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni quando debbono valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

ART. 5

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto... sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine... , a termini dell'art. 1 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103. Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine (art. 29 e seg. e 37 reg. prof.), che esercita le seguenti attribuzioni:

1) procede alla formazione (art. 2 e seg. reg. prof.) e all'annuale revisione (art. 22 reg. prof.) e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni (art. 23 reg. prof.);

2) provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e quello del contributo per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo (artt. 18, 37 e 50 reg. prof.) ³;

3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli art. 26, 27, 28 e 30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

ART. 6

Contro le decisioni dei Consigli degli Ordini, così degli ingegneri come degli architetti, é dato ricorso ai Consigli nazionali di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 giusta le norme in esso stabilite.

ART. 7

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonchè quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro della Giustizia, d'accordo con gli altri Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Disposizioni transitorie

ART. 8

Ferma la condizione di cui all'art. 3 possono essere iscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'art. 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti ⁴.

ART. 9 ⁵

Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino di aver esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere e di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.

Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal Ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti fra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di £. 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

ART. 10⁶

Entro il 31 dicembre 1926 coloro che possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti; il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'art. precedente.

ART. 11

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il Presidente della Corte d'Appello o, nelle province dove non è sede di Corte d'Appello, il Presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo⁷.

ART. 12

Agli iscritti nell'albo a norma degli artt. 8, 9, 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

Note

1) Così modificato dall'art. 7 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382 e con le modifiche stabilite dai successivi decreti 27.10.1927, n. 2145, e 23.11.1944, n. 382.

2) Cioè la condanna ad una pena superiore ai tre anni di reclusione ed a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione.

3) Così modificato dall'art. 7 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.

Il testo originario del par. 2 è il seguente:

«Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli Iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale.»

4) Gli articoli 59, 65, 66 e 67 del regolamento professionale, che richiamano questo articolo 8, hanno esaurito la loro efficacia.

5) Questo articolo non ha più applicazione: anche gli articoli 59, 64, 65, comma 2°, 68 e 71 del regolamento professionale, che lo richiamano, non hanno più efficacia per scadenza del termine stabilito.

6) Questo articolo, come gli articoli 59, 69, 70 e 71 del regolamento professionale, che lo richiamano, hanno esaurito la propria efficacia per scadenza del termine stabilito.

7) Questo articolo ha esaurito la propria efficacia.

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537¹

(G.U. 15.02.1926, N. 37)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

CAPO I - Dell'Albo

ART. 1

In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo (art. 2 legge).

ART. 2

Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo Presidente della Corte d'Appello.

Quando gli architetti iscritti negli albi delle province comprese in un distretto di Corte d'Appello non raggiungono nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in un altro albo costituito in un capoluogo di provincia appartenente ad una Corte d'Appello vicina, che verrà determinato con decreto del Ministro per la Giustizia.

Con analogo provvedimento possono riunirsi in un unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti d'Appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto.

La stessa disposizione si applica agli ingegneri.

ART. 3

L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità², la residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione della autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato nonchè la data della iscrizione.

Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine mediante lettera raccomandata l'eventuale cambiamento di residenza.

ART. 4

Gli ingegneri ed architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti (art. 2, 3 legge).

Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento (articoli 5, 7)³.

Potranno essere iscritti nell'albo⁴ a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

ART. 5

Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto é necessario aver superato l'esame di Stato a norma del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento (art. 4).

Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso la eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.

ART. 6

Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

ART. 7⁵

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine (art. 6), redatta in carta da bollo da £. 100 (ora £. 15.000) e munita dei seguenti documenti (art. 3 legge):

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
- f) dichiarazione di non essere iscritto nè di aver domandata l'iscrizione in altro albo di ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale.

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari (articolo 43 e seg.).

Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

ART. 8

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo (artt. 6, 7). La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente (artt. 9, 10).

ART. 9

La deliberazione di cui all'art. 8 é notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine é data comunicazione con lettera al Procuratore della Repubblica.

ART. 10

Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine (art. 9), l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione (art. 14). Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 11⁶

L'assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell'Ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'Assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione straordinaria.

ART. 12

La deliberazione é presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28. Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell'Ordine ha egualmente il diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata. Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.

ART. 13

Contro le deliberazioni dell'assemblea é ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del Procuratore del Re, alla commissione centrale di cui all'articolo seguente.

ART. 14⁷

E' istituito in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti.

I Consigli nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione.

Nelle elezioni dei Consigli nazionali si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti é preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

I Consigli degli Ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio nazionale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio dell'Ordine. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre anni. I componenti dei Consigli nazionali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

I consigli predetti esercitano le funzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la Grazia e la Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. I componenti dei Consigli nazionali devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, che si svolgono nei Consigli degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio nazionale stesso.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.

Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente e del vicepresidente del Consiglio nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

ART. 15

Adempiono alle mansioni di Segreteria della Commissione Centrale magistrati trattenuti dal Ministero della Giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri ⁸.

ART. 16

La impugnazione dinanzi alla Commissione Centrale è proposta dal termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al Procuratore del Re.

La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della Commissione Centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

ART. 17

Contro la deliberazione del Consiglio nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione dello Stato nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

ART. 18

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

ART. 19

Il Consiglio nazionale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo contabile.

ART. 20

La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione (art. 43 e seg.).

ART. 21

Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio nazionale, in conformità del precedente art. 10.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso, in conformità del suindicato articolo 10.

ART. 22

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità del precedente articolo 10.

ART. 23

L'albo stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alle Prefetture ed alle Camere di Commercio aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, dei Lavori pubblici e dell'Istruzione, nonché al Consiglio nazionale ed agli altri Consigli dell'Ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dell'albo.

ART. 24

Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37, ed eventualmente di quello stabilito a norma dell'art. 18..

Avvenuta la iscrizione nell'Albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Note

- 1) Al testo originario del decreto sono state apportate le modifiche e le aggiunte stabilite dai successivi decreti del 27.09.1927, n. 2145, del 31.09.1929, n. 2083, del 25.04.1938, n. 897, del 23.11.1944, n. 382.
- 2) In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 25.05.1957, n. 432, l'indicazione della paternità deve essere sostituita con la indicazione del luogo e della data di nascita.
- 3) L'esame di Stato é previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; é stato sospeso con R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51, ed é stato riattivato con legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
- 4) Deve intendersi albo degli architetti.
- 5) La produzione di atti e certificati agli Ordini e Collegi professionali é regolata dal D.P.R. 2 agosto 1957.
- 6) Gli art.li 11, 12, 13 si considerano abrogati.
- 7) Gli art.li 14, 15 e 16 sono da considerarsi abrogati.
- 8) Con personale del Ministero di Grazia e Giustizia é stato istituito un Ufficio di segreteria dei Consigli nazionali professionali, diretto da un magistrato (art. D.L.Pr. 28 maggio 1947, n. 597).

CAPO II*

Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine

Sezione I - Dell'Ordine

ART. 26

La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine, é indetta dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione, a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze, é data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 27

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio nazionale ed alla approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione degli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza di componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti, che ne abbiano fatto richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente salvo per quanto riguarda le adunanze per l'elezione del Consiglio.

ART. 28

In caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per la iscrizione nell'albo.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Ogni votazione é palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.

Sezione II - Del Consiglio dell'Ordine

ART. 29

Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti é retto dal Consiglio.

ART. 30

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea é valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

ART. 31

Il Consiglio é formato: di cinque componenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

ART. 32

I membri del Consiglio devono essere iscritti nell'albo e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ART. 33

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutinatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

ART. 34

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

ART. 35

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 36

Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

ART. 37

Il Consiglio dell'Ordine oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative e regolamentari (art. 5 legge):

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio nazionale (articoli 14, 18), nonché le modalità del pagamento del contributo (art. 50);
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine ¹;
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti le professioni di ingegnere e di architetto.

ART. 38

Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso.

In caso di assenza del presidente il consigliere più anziano ne fa le veci.

ART. 39

Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo (art. 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio; cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

ART. 40

Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro madre e figlia per somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio dell'Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economista.

ART. 41

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

ART. 42

Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Note

*) In base all'art. 17 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, le norme degli ordinamenti professionali si applicano in quanto compatibili con il decreto stesso.

Le norme di questo Capo, in parte sono da considerarsi abrogate in seguito alla separazione dell'Ordine degli Ingegneri da quello degli Architetti, e sono inoltre modificate dal suddetto decreto luogotenenziale n. 382/44.

CAPO III - Dei giudizi disciplinari

ART. 43

Il Consiglio dell'Ordine é chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

ART. 44

Il presidente, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di quindici giorni per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti nè giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

ART. 45

Le pene disciplinari che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell'albo sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso é dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

La censura é una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

ART. 46

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest' ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, é sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente articolo 20.

ART. 47

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'art. 10.

ART. 48

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell'art. 10 del presente regolamento.

ART. 49

L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, é soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine vicinioro, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di Appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine é ammesso ricorso al Consiglio nazionale in conformità dell'articolo 10.

ART. 50

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

I contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare (art. 43 e segg.).

La sospensione così inflitta non é soggetta a limiti di tempo ed é revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

CAPO IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto

ART. 51

Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonchè in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

ART. 52

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati nella legge 20 giugno 1909, n. 364², per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

ART. 53

Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, nè le disposizioni che saranno date con i regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

ART. 54²

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 1909³ sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere, architetto presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909⁴, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonchè i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

ART. 55

Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purchè si tratti delle opere contemplate dall'articolo 52.

ART. 56

Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto all'albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V - Disposizioni generali**ART. 57**

Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia il quale esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso la Corte di Appello e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero per la Grazia e la Giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari e all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e la Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nelle funzioni predette.

Le disposizioni circa la nomina del commissario o del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto all'elezione del Consiglio.

ART. 58

Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine.

CAPO VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie**ART. 59**

(Articolo omissso in quanto richiama gli artt. n. 8, 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 riguardante le disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

ART. 60

I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono agli effetti della iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e, per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'art. 31 del R. Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585⁵, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909.

ART. 61

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

ART. 62

Gli ingegneri e architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri e architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

È riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati, sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme coi liberi professionisti, quali componenti di una commissione.

ART. 63

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titoli per quanto concerne la loro carriera.

ART. 64

(Articolo omissivo in quanto richiama l'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 riguardante le disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

ART. 65

(Articolo omissivo in quanto richiama gli artt. n. 8 e 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 riguardante le disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

ART. 66

(Articolo omissivo in quanto richiama l'art. 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 riguardante le disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

ART. 67

(Articolo omissivo in quanto richiama l'art. 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 riguardante le disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

ART. 68

(Articolo omissivo in quanto richiama l'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 riguardante le disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

ART. 69

(Articolo omissivo in quanto richiama l'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 riguardante le disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

ART. 70

(Articolo omissivo in quanto richiama l'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 riguardante le disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

ART. 71

(Articolo omissivo in quanto richiama gli artt. n. 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 riguardante le disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

ART. 72

I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

ART. 73⁶

Il titolo di ingegnere e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana in virtù della selezione VI, parte III, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del R. Decreto legge 30 dicembre 1920, n. 1890 e del R. Decreto legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della Scuola Superiore di Agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

c) l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885;

d) il diploma di laurea di ingegnere conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al 2° esame di Stato dall'Ordinanza Ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino Leggi Imperiali n. 197;

e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle Autorità ministeriali austriache.

Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917, B.L.I. n. 130 della cessata Monarchia Austro-Ungarica ⁷.

ART. 74 ⁸

Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata Monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione di cui all'ordinanza 7 maggio 1913, B.L.I. n. 77.

Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi 3 dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti di ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

Note

1) Per la legge 2 marzo 1949, n. 143, la tariffa ha ora carattere nazionale e, in applicazione della successiva legge 4 marzo 1958, n. 143, viene emanata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, su proposta dei Consigli nazionali degli Ingegneri e degli Architetti.

2) Legge 20 giugno 1909, n. 364:

Art. 1 - Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili o mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni. Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose di interesse numismatico.

3) a) «L'albo degli ingegneri é separato da quello degli architetti.»

Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. E' però in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche in questo albo. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri.

b) R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296, convertito nella legge 15 dicembre 1930, n. 1798:

Art. 2) - Coloro i quali abbiano il diploma di ingegnere-architetto, di cui é menzionato nell'art. 54, comma 2°, del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, possono chiedere l'iscrizione oltre che nell'albo degli architetti, anche in quello degli ingegneri, fermo restando la limitazione dell'attività professionale stabilita sul detto art. 54, comma 2°.

Di tale limitazione deve essere fatta menzione nell'albo per ciascuno degli iscritti.

4) R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909:

Art. 6 - Le lauree o i diplomi, che saranno conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione del Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree o diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

5) R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585 - Disposizioni concernenti l'istruzione superiore (G.U. 18.10.1924):

Art. 31 - Fermo rimanendo il disposto dell'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924, dalle Università e dagli Istituti superiori avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

6) Agli ingegneri e agli architetti compete rispettivamente il titolo di «dottore in ingegneria» e di «dottore in architettura» a norma dell'art. 330 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

7) Per l'esercizio professionale e l'iscrizione nell'albo degli architetti e dei tecnici (baumeister) delle nuove province, vide il R.D. 3 settembre 1926, n. 1660.

8) A questo articolo é stata apportata la seguente modificazione dalla legge 5 aprile 1950, n. 280:

Articolo unico - L'elenco speciale supplementare e transitorio, di cui all'art. 74 del R.D. 23 settembre 1925, n. 2537, é soppresso.

I geometri civili autorizzati delle nuove province compresi nel predetto elenco sono iscritti, con titolo di «ingegnere topografo» negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con la legge 26 settembre 1922, n. 1776.

Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta nel terzo comma del citato art. 74.

* * * * *

R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145

(G.U. 30.11.1927, N. 277)

NORME DI COORDINAMENTO DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO SULLE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO CON LA LEGGE SUI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO PER CIO' CHE RIFLETTE LA TENUTA DELL'ALBO E LA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 1¹

L'albo degli ingegneri é separato da quello degli architetti.

Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. E' però in loro facoltà di richiedere l'iscrizione anche in questo albo. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nel capoverso del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie od incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri.

ART. 2

Le attribuzioni sulla custodia dell'albo degli ingegneri e degli architetti e sulla disciplina degli iscritti, deferite alle associazioni sindacali dall'art. 12 del Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono da esse esercitate a mezzo di una Giunta composta da cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non superi i 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte della Giunta anche due membri supplenti, che sostituiranno quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento. I componenti della giunta devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto² fra coloro che le competenti associazioni sindacali designeranno in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Qualora negli albi degli ingegneri o degli architetti delle nuove province si trovino iscritti tecnici menzionati nell'art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero quelli indicati nel Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1660, fa parte della Giunta anche un membro dell'una o dell'altra di queste categorie. La Giunta elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Essa decide a maggioranza; e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 3

Per le iscrizioni, cancellazioni e revisioni dell'albo, la Giunta osserva le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Le norme dello stesso regolamento vanno osservate per quanto concerne i provvedimenti disciplinari.

Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.

ART. 4

Contro le decisioni delle Giunte, così degli ingegneri, come degli architetti, é dato ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 14 del precitato regolamento, giusta le norme in esso stabilite. Con l'osservanza delle norme medesime il ricorso può essere proposto anche dal Direttorio del sindaco nazionale, secondo la rispettiva competenza. Il Direttorio può delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso. In sostituzione dei membri rappresentanti degli Ordini degli ingegneri e degli architetti, contemplati nel comma secondo, n. 4, del su citato articolo 14, fanno parte della Commissione centrale 4 ingegneri e 2 architetti, nominati dal Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con quelli per la Giustizia e per le Corporazioni³, e scelti fra coloro che ciascuno dei rispettivi sindacati nazionali designeranno in numero doppio.

ART. 5

La Giunta deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell'associazione sindacale, e questa deve comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

ART. 6

L'albo professionale é distinto dal ruolo degli appartenenti alle associazioni sindacali. Esso, a cura della Giunta, deve essere stampato e comunicato, a tenore dell'art. 23 del regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

ART. 7

Spetta alle associazioni sindacali secondo la rispettiva competenza:

- a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere o di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, dove occorra, denuncia al Procuratore del Re;
- b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro per la Giustizia, sentito il parere della Commissione centrale;
- c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che verrà stabilito dalla Commissione centrale per le spese del suo funzionamento, a norma dell'art. 18 del regolamento approvato con Regio Decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537. L'associazione sindacale tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Essa comunica alla Giunta l'elenco dei soci morosi, per i provvedimenti disciplinari, a termine dell'art. 50 del predetto regolamento.

ART. 8

Per tutto ciò che riguarda l'applicazione delle norme relative alle professioni di ingegnere e di architetto restano fermi i poteri di vigilanza del ministro per la giustizia, giusta l'art. 57 del regolamento approvato con Regio Decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537. Il Ministro per la Giustizia può, con suo decreto, sciogliere la Giunta, ove questa, chiamata all'osservanza degli obblighi ad essa imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.

In tal caso le attribuzioni della Giunta sono esercitate dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a che non sia provveduto alla nomina di una nuova Giunta. Egualmente, nel caso di scioglimento del consiglio direttivo dell'associazione sindacale, il Ministro

per la Giustizia ha la facoltà di disporre, con suo decreto, che la Giunta cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal Presidente del Tribunale.

ART. 9

Il Ministro per la Giustizia d'intesa con il Ministro per le Corporazioni ³ stabilirà, con suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare le Giunte menzionate nell'art. 2. Fino a tale data la custodia dell'albo, che sino alla data medesima continua ad essere unico, rimane affidata al Presidente del Tribunale.

Egli, o un giudice da lui delegato decide sulle domande di iscrizione nell'albo; provvede altresì, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo in caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

ART. 10

I provvedimenti, di cui all'art. precedente, sono presi dal Presidente del Tribunale o dal magistrato da lui delegato, sentito il parere di un ingegnere e di un architetto iscritto nell'albo, designati dalla rispettiva associazione sindacale. L'associazione designa anche un supplente per il caso di impedimento o di assenza.

Quando alcuno dei suddetti provvedimenti riguardi un geometra civile autorizzato, di cui all'art. 74 del regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero un tecnico, di cui al Regio Decreto 3 settembre 1926, n. 1660, il Presidente del Tribunale chiama a dare parere, in aggiunta all'ingegnere e all'architetto, un professionista iscritto nell'elenco menzionato nel citato art. 74, o, rispettivamente, nel Regio Decreto 3 settembre 1926, n. 1660. Contro i provvedimenti del Presidente del Tribunale é dato ricorso alla Commissione centrale.

ART. 11

Per tutto quanto non é previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del relativo regolamento, approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Note

- 1) Gli articoli da 1 a 16 di questo decreto sono stati inseriti nel regolamento professionale degli ingegneri e degli architetti già riportato. Alla denominazione di Commissioni centrali usata dal decreto deve intendersi sostituita, in base all'art. 2 del D.L.P.R. 21 giugno 1946, n. 6, quella dei Consigli Nazionali.
- 2) Ora Min. di Grazia e Giustizia.
- 3) Ora Min. del Lavoro e della Previdenza Sociale.

* * * * *

D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382

(G.U. 23.12.1944, N. 98)

NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI

CAPO I - Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali

ART. 1

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del Regio Decreto-Legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio é formato da cinque componenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

ART. 2

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio, di cui convoca e presiede l'assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

ART. 3

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in un giornale per almeno due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea é valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

ART. 4

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed, assistito da due scrutinatori da lui scelti tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato, e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

ART. 5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

ART. 6

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

ART. 7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre a quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

ART. 8

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere della commissione centrale.

Il Commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

ART. 9

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II - Delle commissioni centrali

ART. 10

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia e sono formate da undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata da un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

ART. 11

Nelle elezioni prevedute dal presente capo si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti, fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti e oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero per la Grazia e Giustizia, composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

ART. 12

Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di 9 componenti.

Per le elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

ART. 13

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi alle elezioni si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

ART. 14

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulle loro interpretazioni, quando ne sono richiesti dal Ministro per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrisondersi dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III - Disposizioni comuni

ART. 15

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del consiglio o della Commissione centrale.

ART. 16

Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

ART. 17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

* * * * *

R.D. 31 ottobre 1929, n. 2803

(G.U. 16.12.1929, N. 292)

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI ARCHITETTI E DEGLI INGEGNERI

Quando gli architetti iscritti negli albi delle Province comprese in un distretto di Corte di Appello non raggiungono nel complesso il numero di 25, essi sono iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di provincia appartenente ad una Corte d'Appello vicina, che verrà determinata con decreto del Ministro per la Giustizia.

Con analogo provvedimento possono riunirsi in un unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti d'Appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa disposizione si applica agli ingegneri.

* * * * *

D.M. 10 novembre 1948, n. 382

(G.U. 30.12.1948, N. 303)

REGOLAMENTO PER LE TRATTAZIONI DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

ART. 1

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire 45 ¹.

ART. 2

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di £. 800 (ottocento) ² stabilita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

ART. 3

Il ricorrente che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

ART. 4

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

ART. 5

Il ricorso al Consiglio Nazionale é presentato o notificato nell'ufficio del consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se il ricorrente é il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente é il professionista, o al professionista, se il ricorrente é il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

ART. 6

Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

ART. 7

Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

ART. 8

Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge nel termine stabilito la decisione é presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale.

Chiusa la discussione il Presidente raccoglie i voti dei Consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 9

La decisione é pronunciata in nome del Popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il deposito, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui é pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

ART. 10

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica.

Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

ART. 11

Il Segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del Presidente, dei Membri e del Segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del Presidente e del Segretario.

ART. 12

In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al Membro presente meno anziano di età.

ART. 13

E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

ART. 14

I ricorsi al Consiglio Nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impuginate, perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi informandone il ricorrente.

Note

1) Ora £. 15.000.

2) Ora £. 13.000, adeguamento dal D.P.C.M. 21.12.1990 (G.U. n. 303 del 31.12.1990).

* * * * *

Legge 24 aprile 1941, n. 633

(G.U. 16.07.1941, N. 166)

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

(Estratto degli articoli riguardanti la professione di architetto)

ART. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

ART. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

5) i disegni e le opere dell'architettura.

ART. 15

(art. 20, 2° comma della legge)

L'importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 20 della legge, è riconosciuta con Decreto Ministeriale per l'Educazione Nazionale ¹.

ART. 20

(art. 15 del regolamento)

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuta dalla competente Autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

ART. 1

(art. 1 del regolamento)

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

ART. 99

All'autore di progetti di lavoro di ingegneria o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e dei disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della Cultura Popolare ² secondo le norme stabilite dal regolamento. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura 20 anni dal giorno del deposito prescritto dal secondo comma.

Note

1) Leggasi "Ministero della Pubblica Istruzione", nota all'art. 69 della legge.

2) Ora Presidenza del Consiglio dei Ministri.

* * * * *

Legge 12 marzo 1958, n. 262

CONFERIMENTO ED USO DI TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E SIMILI

ART. 1

Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella "honoris causa", le qualifiche di carattere professionale, a qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

ART. 2

E' vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti ed istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 150 mila a lire 300 mila.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella "honoris causa", di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di liberodocente, ottenuto in contrasto con quanto stabilito nell'art. 1, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 200.000 anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice Penale.

ART. 3

Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici riconosciuti all'estero.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

* * * * *